

N. 00045/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00667/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 667 del 2009, proposto da:
Societa' Giulietta S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Emanuele Gallo e
Primo Michielan, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, Via
Pietro Palmieri, 40;

contro

Comune di Cossato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Federico Giaimo e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Torino, corso Siccardi, 11 bis;

per l'accertamento

dell'avvenuta occupazione acquisitiva a favore del Comune di Cossato in assenza di
tempestivo decreto d'esproprio per irreversibile trasformazione attuata a parcheggio
e strada comunale dei fondi di proprietà della ricorrente Giulietta s.r.l.e
per la condanna del Comune di Cossato al risarcimento del danno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cossato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 28.05.2009 la Società Giulietta s.r.l. ha chiesto al Tribunale di accertare l'avvenuta occupazione acquisitiva, a favore del Comune di Cossato, dei fondi di sua proprietà, catastalmente censiti al foglio 19, mappali nn. 1190, 1191 e 1198, e di condannare il Comune di Cossato al risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 31.05.2006 al saldo.

Il 6.12.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Cossato, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso.

All'udienza pubblica del 19.11.2015 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

A prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso nel suo complesso, le domande della ricorrente non possono essere accolte.

Con il ricorso introduttivo la Giulietta s.r.l. ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta occupazione acquisitiva a favore del Comune di Cossato, in assenza di tempestivo decreto di esproprio, per irreversibile trasformazione attuata a parcheggio e strada comunale, dei fondi di sua proprietà e la condanna del Comune stesso al risarcimento del danno "pari al valore commerciale della proprietà perduta ed acquistata a titolo originario dal Comune", quantificato in € 151.704,00.

L'originaria domanda risarcitoria della ricorrente muoveva, dunque, dal presupposto che, per effetto dell'irreversibile trasformazione del suo terreno causata dalla realizzazione dell'opera pubblica, la P.A. avrebbe acquisito a titolo originario la proprietà del fondo per occupazione c.d. "appropriativa".

Tale presupposto, tuttavia, non sussiste.

Questa Sezione ha già avuto modo di rilevare che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui la realizzazione di un'opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato, ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione.

Deve, infatti, ritenersi ormai superato l'orientamento che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica ed alla irreversibile trasformazione del fondo che ad essa consegue effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, dovendo, invece, affermarsi che la suddetta trasformazione su fondo illegittimamente occupato integra un mero fatto non in grado di assurgere a titolo d'acquisto (TAR Piemonte, Sez. I, 10.01.2014 n. 43; TAR Piemonte, Sez. I, 10.05.2013, n. 607).

Di tale evoluzione della giurisprudenza appare consapevole, del resto, anche la ricorrente che, nella memoria depositata il 9.09.2015, ha dedotto che avrebbe dovuto "ritenersi sostituito il richiamo al superato istituto dell'occupazione acquisitiva di cui alla prima domanda delle conclusioni del ricorso originario del 20.05.2009 con la dichiarazione dell'illiceità dell'occupazione e manipolazione del fondo... ex art. 2043 c.c. conformemente a quanto ritenuto per la cd. <<occupazione usurpativa>> e quindi accogliersi anche la seconda domanda di cui alle conclusioni del citato ricorso".

Anche tale domanda, proposta, come detto, nel corso del giudizio e, dunque, insuscettibile di modificare la causa petendi del risarcimento, per le medesime ragioni già esposte, non può essere accolta.

Né la richiesta di risarcimento contenuta nella suddetta memoria (atto non sottoscritto dalla parte né munito di procura a margine o in calce, come il ricorso) può essere interpretata, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sezioni Unite 19.01.2015 n. 735) come “implicita rinuncia (abdicativa) al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato”.

Anche a fronte del rigetto del ricorso così come prospettato, non può, però, non sottolinearsi che l’occupazione del terreno della ricorrente da parte del Comune perdura attualmente per effetto dell’infrastruttura stradale e costituisce un illecito permanente che la P.A. è tenuta a far cessare in una delle forme attualmente previste dall’ordinamento, anche per non cagionare – o aggravare – il danno erariale.

Per la peculiarità delle questioni trattate, oggetto di importanti e numerose evoluzioni giurisprudenziali che hanno inciso in modo determinante sulla possibilità di accogliere il ricorso così come originariamente formulato, le spese devono essere senz’altro compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)